

I789 - AGENZIE DI MODELLE: L ' AGCM RIDETERMINA LE SANZIONI IMPOSTE



Con sei distinti provvedimenti del 13 giugno 2018, l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rideterminato le sanzioni imposte alle società D ' management Group S.r.l., Elite Model Management Milano S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A., Major Model Management S.r.l., nell ' ambito del procedimento I789.

Come si ricorderà, nell ' ottobre 2016 l' AGCM aveva accertato un ' intesa complessa e continuata posta in essere dalle principali agenzie di moda in violazione dell ' art. 101 del TFUE, avente per oggetto il coordinamento, anche per il tramite dell ' associazione di categoria, delle azioni da assumere nel mercato al fine di eliminare la concorrenza reciproca nella definizione delle condizioni economiche da praticare ai clienti , con riferimento a tutte le voci di prezzo rilevanti per la definizione dei compensi, nonché in merito ad altri aspetti della loro attività (quali gli accordi per il passaggio di modelle da un ' agenzia all ' altra).

Con sentenze nn. 4401, 4402, 4403, 4404, 4405 e 4406 del 2018 il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti dalle società in commento, giudicando infondate le doglianze complessivamente articolate dalle imprese per contestare la natura orizzontale dell ' intesa accertata. I giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che nel caso in esame fossero ravvisabili tutti gli elementi che la giurisprudenza, nazionale e comunitaria, ritiene necessari per l ' esistenza dell ' intesa unica, complessa e continuata (" single, complex and continuous infringement ") in violazione dell ' art. 101 del TFUE, nozione che notoriamente comprende la partecipazione di imprese differenti ad un illecito unico per il tramite di una condotta continuata volta a perseguire un disegno economico unitario al fine di distorcere la concorrenza, come pure le violazioni individuali legate l ' un l ' altra dallo stesso obiettivo e dagli stessi soggetti (Case T-385/06 Aalberts Industries NV. [2011]), vale a dire le stesse imprese, che sono consapevoli di partecipare all ' obiettivo comune " .

Hanno invece trovato accoglimento le censure delle ricorrenti relative all ' inclusione, ai fini del calcolo dell ' importo base della sanzione irrogata e del fatturato rilevante per il calcolo del massimo edittale, di voci che non rappresentano, propriamente, " fatturato " , in quanto relative a meri riaddebiti di costi che le imprese avevano anticipato alle modelle o di incassi percepiti dalle imprese ma di competenza delle modelle.

L' AGCM ha dunque rideterminato le sanzioni come segue:

- D' management Group S.r.l.: 128.622,33 euro;
- Elite Model Management Milano S.r.l.: 393.864,90 euro;
- Next Italy S.r.l.: 357.260,52 euro;
- Why Not S.r.l.: 246.581,63 euro;
- Women Models S.p.A.: 268.392,00 euro.
- Major Model Management S.r.l.: 125.143,10 euro.

Resta ovviamente impregiudicata ogni determinazione da parte dell' Autorità ad esito dell' eventuale appello avverso le richiamate sentenze del Tar Lazio.

I provvedimenti sono disponibili qui: [1789](#).

Fonte: AGCM